

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA**

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

**STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
FORENSE DI LUCCA
ISTITUITO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA**

**iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di
Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia**

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1- Istituzione e scopo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (d'ora in avanti C.O.A.) con il presente atto statuisce in merito all'Organismo di Mediazione Forense (d'ora in avanti O.M.F.), da esso istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod. e iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

L'O.M.F. è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Lucca dotata di propria autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'O.M.F. ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche con modalità di svolgimento telematiche, nonché promuovere, sviluppare e gestire le procedure di mediazione e la cultura della mediazione si propone, più in generale, la finalità di perseguire la realizzazione e la diffusione del principio di effettività dei diritti, intesa anche, ma non esclusivamente, come incisività degli strumenti di deflazione dei contenziosi e di conseguente limitazione dei tempi di attesa, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

L'O.M.F. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia;
- adottare e modificare regolamenti, anche di procedura;
- organizzare corsi di formazione e promozione delle ADR nonché convegni ed effettuare l'aggiornamento professionale dei Mediatori, sia interni sia esterni ai propri organismi;
- compiere ogni attività diretta a portare a conoscenza di Avvocati, professionisti, imprese, enti e degli utenti in genere le attività dell'O.M.F.;
- promuovere azioni anche di concerto con altre istituzioni italiane o straniere, con enti, università, associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, con altri organismi pubblici e privati per la diffusione delle procedure di mediazione, di negoziazione e di conciliazione, con il Coordinamento della Conciliazione Forense (art.5-quinquies del D.Lgs. 28/2010);

L'O.M.F. potrà inoltre

- diffondere, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza di scopi e programmi dell'O.M.F. nonché le proprie attività;
- curare la pubblicazione, su supporto cartaceo e multimediale, di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;
- dotarsi di un proprio sito internet ed avere un domicilio digitale;
- redigere, presentare e gestire, anche eventualmente o in partenariato con altri Enti, specifici progetti nelle materie statutarie di mediazione, di negoziazione e di conciliazione, anche con approvazione e sostegno della Comunità Europea,

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

dei Ministeri, delle Regioni, delle Provincie e di ogni altro Ente o Istituzione avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, onde conseguire il finanziamento delle risorse all'uopo previste;
- istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per le attività connesse alla divulgazione delle A.D.R.

L'O.M.F. si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite, conformemente all'art. 5 D.M. 150/23.

L'O.M.F. garantisce l'onorabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Organismo di Mediazione Forense, del Responsabile e dei Mediatori.

TITOLO I ORDINAMENTO INTERNO - GLI ORGANI

Art. 2 - Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L' O.M.F. ha sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca e svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dallo stesso Ordine degli Avvocati o in altre sedi, anche, secondo eventuali convenzioni;

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luoghi diversi secondo le modalità previste dal regolamento;

L'O.M.F. ha la disponibilità di apposita sezione del sito web dell'Ordine degli Avvocati di Lucca attraverso il quale rende accessibili al pubblico i dati e le informazioni sull' O.M.F. e sul suo funzionamento.

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo dell'O.M.F.

Sono organi dell'O.M.F.:

- a. il Consiglio Direttivo dell'O.M.F. (d'ora innanzi COMF);
- b. il Responsabile dell'O.M.F.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense (COMF) è composto dal Presidente del COA che lo presiede, dal Responsabile dell'O.M.F. e da cinque componenti nominati dal COA e scelti tra i suoi consiglieri in numero minimo di tre e tra gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Il Presidente del COA è di diritto Presidente del COMF, e può incaricare dell'ufficio un suo delegato mediante delega scritta, purché componente del COA.

Il Presidente rappresenta l'O.M.F. nei rapporti con i terzi.

I componenti del COMF restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, ovvero fino alla scadenza del mandato del COA istituyente il COMF, e comunque, per l'ordinaria amministrazione, fino alla loro sostituzione o al rinnovo del Consiglio.

I componenti del COMF svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese sostenute autorizzate dal COMF e adeguatamente documentate dall'interessato.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

I componenti del COMF che siano anche mediatori iscritti nell'elenco del medesimo O.M.F. sono sospesi dall'assegnazione di incarichi di mediazione per tutta la durata del loro incarico.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca nomina il Responsabile dell'O.M.F. tra i propri consiglieri e/o tra gli Avvocati iscritti nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Il Responsabile dell'O.M.F. deve possedere i requisiti di cui al D.M. 150/2023 e D.lgs. 28/2020 ed eventuali successive modifiche, oltre a quanto disposto nel presente Statuto.

Art. 4 Convocazione e riunioni del COMF

Il COMF viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o dal Responsabile o da uno dei membri del Consiglio Direttivo che ne faccia richiesta, senza necessità di formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni possono essere tenute anche con modalità telematiche.

Le riunioni del COMF sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, vale a dire con la presenza di almeno quattro di essi.

In caso di assenza del Presidente e/o del Responsabile dell'O.M.F., ne assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Ogni decisione del COMF viene assunta a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del COMF o, in sua assenza, del Responsabile dell'Organismo.

Le riunioni del COMF sono verbalizzate dal Responsabile dell'O.M.F. e sottoscritte da quest'ultimo e dal Presidente del COMF, o dal suo delegato, o dal Consigliere più anziano in sua assenza.

I verbali sono custoditi dalla segreteria dell'O.M.F.

Art. 5 - Compiti del COMF

Il COMF svolge i seguenti compiti:

- su proposta del Responsabile dell'O.M.F., può nominare il Responsabile Scientifico e ne definisce i compiti con specifico regolamento;
- approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- comunica al COA il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo relativi a ciascun esercizio;
- delibera, su proposta del Responsabile, l'entità dei compensi spettanti ai Mediatori ed eventualmente sul compenso dei docenti impegnati nelle attività didattiche relativamente all'aggiornamento dei Mediatori;
- delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Responsabile nei casi di urgenza;
- delibera i Regolamenti dell'O.M.F. e le loro modifiche, i tariffari ed ogni altro atto consequenziale (Codice Etico ecc.);
- redige ed aggiorna annualmente l'elenco dei Mediatori e valuta la necessità di promuovere nuove candidature e le modalità per la conseguente selezione;
- può determinare, anche ogni anno, il numero dei mediatori dell'O.M.F., in relazione al numero ed al tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, di modo da garantire una proporzionalità tra numero di mediatori e numero di procedimenti;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

- detta i criteri per la designazione dei Mediatori, in conformità alle previsioni dei Regolamenti dell'O.M.F.;
- esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- vigila sul rispetto scrupoloso, da parte del Mediatore designato, degli obblighi cui è tenuto, tra i quali quelli di cui al successivo art. 11;
- esamina e valuta, almeno una volta all'anno, l'operato dei Mediatori inseriti in elenco, sulla base di criteri di valutazione preventivamente determinati;
- provvede, in caso di violazione da parte del Mediatore delle disposizioni degli obblighi previsti dal Codice Etico, dal Regolamento e dal presente Statuto, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'attività di mediazione o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei Mediatori;
- valuta e delibera la liquidazione delle indennità spettanti ai Mediatori che hanno prestato la propria opera in un procedimento in cui almeno una delle parti è provvisoriamente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
- valuta e delibera eventuali convenzioni con altri organismi di mediazione di altri Ordini professionali, forensi e non, per prestare l'attività di mediazione, in rapporto di collaborazione reciproca, nonché la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.F.;
- istituisce eventualmente un Comitato Consultivo, composto da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Lucca, ove sia prevista la rappresentanza delle associazioni forensi operanti sul territorio, il quale affianchi nel suo operato il Responsabile ed il COMF;
- deve, comunque, provvedere nel mese di gennaio di ogni anno all'aggiornamento dell'elenco dei Mediatori, e ad espungere dall'elenco:
 - a.) coloro che abbiano manifestato entro il 31 dicembre precedente la volontà di non prestare più la propria opera presso l'OMF;
 - b.) coloro che non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'OMF e, in particolare, all'obbligo di aggiornamento periodico, di cui all'art. 24 del D.M. 150/2023;
 - c.) coloro che siano stati cancellati dall'elenco dei Mediatori;
 - d.) coloro che non abbiano superato la valutazione periodica.

Art. 6 - Il Responsabile dell'O.M.F.

Il Responsabile:

- è nominato dal COA con votazione nella quale, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, dura in carica fino alla nomina del nuovo Responsabile e può essere riconfermato dal COA;
- partecipa alle riunioni del COMF con diritto di voto;
- deve avere la qualifica di Mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, ed essere persona qualificata professionalmente nonché avere comprovata esperienza in materia di mediazione;
- resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del COMF e, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Responsabile;
- non può svolgere all'interno dell'O.M.F. l'attività di Mediatore per tutta la durata dell'incarico;
- può essere coadiuvato da figure di riferimento, nominate dal COMF, per ambiti di attività svolti dall'O.M.F.;
- risponde del proprio operato al COMF il quale, per gravi motivi, può sospenderlo o revocarlo;
- in caso di sue dimissioni o di revoca dell'incarico, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile;
- in caso di impedimento temporaneo del Responsabile le sue funzioni saranno svolte da un Responsabile appositamente designato dal COA.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

Art. 7 - Funzioni del Responsabile

Il Responsabile dell'O.M.F.:

- sovrintende, coordina e controlla le attività svolte dalla Segreteria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del COMF, per quanto di competenza;
- propone al COMF l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.F.;
- cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 di cui al D.M. 150/2023;
- redige una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette al COA;
- tiene, con l'ausilio della Segreteria, il Registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del COMF e provvede alla custodia dei relativi Registri;
- trasmette al giudice che ne faccia richiesta, copia della proposta formulata dal Mediatore e non accettata;
- esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei Mediatori, riferendone al COMF;
- adotta, in via cautelare, le iniziative di cui al successivo art. 12;
- riferisce al COMF in merito all'eventuale sospensione o cancellazione dei Mediatori inseriti in Elenco, in conformità alle previsioni del presente Statuto;
- dà impulso all'aggiornamento della scheda personale di ciascun Mediatore operante nell'O.M.F.;
- trasmette al Ministero i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione ex art. 16, c. 6 D.M.150/2023;
- invia l'elenco aggiornato dei Mediatori al Ministero competente, a seguito di delibera del COMF;
- svolge qualsiasi altra funzione non attribuita dal presente Statuto al COMF;
- designa il Mediatore incaricato per ogni mediazione in conformità allo Statuto e al Regolamento. Aggiorna il COMF periodicamente delle assegnazioni e delle ragioni della scelta dei Mediatori;
- coordina l'attività dei Mediatori inseriti negli elenchi dell'O.M.F., nonché l'attività dell'eventuale Comitato Consultivo, se costituito;
- determina il valore della domanda di mediazione con le modalità e nei casi previsti dal Regolamento;
- risponde del proprio operato al COMF, il quale può revocarlo dall'incarico per gravi motivi previa formale contestazione dell'addebito e concessione di un termine di 20 giorni per la formulazione di osservazioni. Il provvedimento del COMF è impugnabile nel termine di 30 giorni davanti al COA, che ha 60 giorni di tempo per decidere;
- dovrà avere una polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del Responsabile a documentare il rinnovo alla scadenza.

Art. 8 - La Segreteria

La Segreteria dell'O.M.F. è composta dal personale dipendente o collaboratore del COA messo a disposizione dell'O.M.F. Il COA delega, allo scopo, almeno uno dei propri dipendenti o collaboratori a svolgere compiti di segreteria presso l'O.M.F. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli inerenti alla prestazione del servizio.

Coloro che operano presso la Segreteria sono imparziali, non devono entrare nel merito della controversia né svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo/informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, nonché le ulteriori annotazioni che si rendano opportune su indicazione del Responsabile dell'OMF.

La Segreteria:

- a.) verifica la conformità dell'istanza di mediazione e dell'adesione ai requisiti formali previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b.) accerta l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese amministrative previste per legge;
- c.) verifica la regolarità formale dei verbali di mediazione;
- d.) annota l'istanza nell'apposito registro;
- e.) comunica al Mediatore, individuato secondo i criteri di cui al presente Statuto, la nomina, precisando la natura della controversia e i nominativi delle parti in causa;
- f.) amministra il servizio di mediazione dell'OMF, svolgendo i compiti ad essa riservati dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'OMF;
- g.) riferisce sul proprio operato al Responsabile dell'OMF e si coordina e risponde al COMF per quanto di specifica competenza.

TITOLO II DEI MEDIATORI

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

Presso l'Organismo è istituito il Registro dei mediatori al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Statuto.

L'O.M.F. si avvale solo di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

L'iscrizione nel Registro dei mediatori è a cura del COMF, il quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento in capo al richiedente.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico del Responsabile ai sensi del presente Statuto.

Il numero di mediatori può essere periodicamente rideterminato dal COMF in relazione al numero e tipo di mediazioni svolte. L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un Avvocato iscritto all'Albo, non sospeso, aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore non deve:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.

Il mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio *curriculum* con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale di almeno € 250.000,00.

Il Mediatore deve, altresì, idoneamente documentare:

- di possedere una specifica formazione nel rispetto della normativa vigente,
- di aver provveduto all'obbligo di aggiornamento professionale con cadenza biennale,
- di possedere gli ulteriori requisiti stabiliti dal comma III dell'art. 4 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010 e successive modifiche.

I mediatori iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con l'Organismo di mediazione potendo collaborare con altri Organismi.

Il mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda e al deposito ogni 2 anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 11 - Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un triennio, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il mediatore deve:

- a) rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) eseguire personalmente la propria prestazione professionale;
- c) informare immediatamente l'O.M.F., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- d) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.M.F. e del Responsabile dell'O.M.F.;
- e) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- f) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- g) rispettare il Codice Etico dell'O.M.F. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

h) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto organizzati o prescritti dall'O.M.F., anche in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione.

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui all'art. 12.

Art. 12 - Ammonizione e procedimento di sospensione o cancellazione dall'elenco

In caso di mancato rispetto del presente statuto o, in generale di condotta non adeguata alla funzione, il COMF, anche su segnalazione del Responsabile dell'O.M.F., deve contestare l'addebito, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. al mediatore, invitandolo a fornire chiarimenti entro 15 giorni.

Decorso il suindicato termine di 15 giorni, il COMF, qualora lo ritenga opportuno, può sostituire il mediatore nelle mediazioni in corso a lui precedentemente assegnate e disporre che nessun altro incarico gli venga affidato fino alla conclusione del procedimento di sospensione/cancellazione dall'elenco dei Mediatori; in ogni caso, fissa la data per l'audizione del mediatore e gliela comunica a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r..

All'esito dell'audizione e, comunque, della fase istruttoria, può:

- a) archiviare la contestazione;
- b) ammonire per iscritto il mediatore;
- c) sospenderlo dall'elenco, per un periodo variabile da due mesi a un anno;
- d) cancellarlo dall'elenco dei mediatori.

In ogni caso, è immediatamente informato il COA di appartenenza per eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di avvocato comporta in automatico la sospensione dall'elenco dei mediatori.

La comminazione di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'elenco dei mediatori.

Art. 13 - Assemblea dei Mediatori

I Mediatori, su convocazione del Responsabile dell'O.M.F., si riuniscono in un'assemblea almeno una volta l'anno per favorire il loro confronto e coordinamento.

All'Assemblea possono partecipare il Responsabile e i componenti del COMF.

L'Assemblea non ha poteri deliberativi ma può formulare proposte al Responsabile e al COMF.

TITOLO III LA CONTABILITÀ DELL'OMF

Art. 14 - Risorse per il funzionamento dell'OMF

Le risorse dell'OMF sono costituite dai proventi dell'attività di mediazione e dai frutti ad essi connessi.

Tali risorse potranno essere incrementate e/o alimentate dagli impieghi derivanti dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

L'OMF per lo svolgimento delle proprie funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine ovvero personale somministrato allo stesso.

L'OMF è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

L'OMF è tenuto a dotarsi di un Registro informatico, sul quale annotare le entrate e le uscite, a cura della Segreteria.

Le entrate dell'O.M.F. sono costituite da:

- a) i proventi dell'attività di mediazione civile, commerciale e altre ADR nonché ulteriori servizi di cui al presente Statuto e/o attività connesse e accessorie;
- b) i redditi derivanti dalle risorse di cui sopra;
- c) gli eventuali utili di gestione annuale.

Le uscite dell'O.M.F. sono i compensi, debitamente documentati, dei mediatori, le spese di gestione e di amministrazione dell'attività di mediazione, nonché tutte quelle necessarie e/o derivanti e/o conseguenti al suo funzionamento e gestione.

Le entrate dell'OMF sono utilizzate per il conseguimento dei propri scopi, altresì per rimborsare al COA le spese dallo stesso anticipate al fine di garantire le attività dell'O.M.F., così come verranno determinate in contraddittorio tra il Responsabile dell'O.M.F. e il COA.

Le entrate e le uscite dell'O.M.F. confluiscono separatamente nel bilancio dell'Ordine, come derivazione di apposita *business unit*, in modo tale che le transazioni effettuate dall'O.M.F. siano tracciate e separate dal restante bilancio dell'Ordine.

L'O.M.F. può deliberare ogni iniziativa per conseguire la riscossione dei crediti connessi all'esercizio dell'attività di mediazione.

Gli utili, le rendite o comunque gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 15 - Controlli sulla gestione contabile dell'OMF

Il COMF ha autonomia di gestione contabile nei limiti dell'ultimo bilancio di esercizio dell'Ordine approvato, con possibilità di delegare i propri poteri in tutto o in parte al Responsabile dell'O.M.F.

L'approvazione del bilancio preventivo di esercizio dell'O.M.F. è competenza del COMF e deve avvenire previa consultazione del Responsabile dell'O.M.F.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.M.F. è affidato al Collegio dei Revisori dell'Ordine degli Avvocati.

L'esercizio finanziario dell'OMF è annuale e coincide con l'anno di calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Annualmente, il Responsabile dell'O.M.F., previa delibera del COMF, trasmette il bilancio preventivo e consuntivo al COA per l'inserimento nel bilancio dell'Ordine e per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti all'Ordine

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Sede presso il Tribunale di Lucca - Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - telefono 0583/55351
e-mail mediazione@ordineavvocati.lu.it pec ord.lucca@cert.legalmail.it

degli Avvocati. Il bilancio preventivo verrà trasmesso entro il 31 ottobre di ciascun anno e il bilancio consuntivo entro il 28 febbraio di ciascun anno.

TITOLO IV NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 16 - Entrata in vigore

Le disposizioni dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico sono entrate in vigore con l'iscrizione dell'ODM nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, cui sono stati trasmessi unitamente alla domanda di iscrizione.

La presente versione dello Statuto è stata approvata dal COA, all'adunanza del 28 gennaio 2025, con delibera immediatamente esecutiva.

Art. 17 - Modifiche dello Statuto e del Codice Etico

Ogni modifica dello Statuto e del Codice Etico dell'ODM deve essere approvata dal COA e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010, in assenza di rilievi da parte del Ministero competente.

Art. 18 - Allegati allo Statuto

Costituiscono allegati al presente Statuto il Regolamento dell'ODM, la Tabella delle indennità e il Codice Etico dei Mediatori.

Art. 19 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.